

Repertorio n.12953

Raccolta n.1302

ATTO DI DEPOSITO DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ADRA ITALIA (già OSA) - AGENZIA AVVENTISTA PER LO SVILUPPO E

IL SOCCORSO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno ventidue del mese di aprile in
Roma Lungotevere Michelangelo n.7, in una sala della ADRA
Italia

(22 4 2009)

Davanti a me Dott. Proc. Caterina Orefice, notaio in Roma,
iscritta al Collegio dei distretti notarili riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI I SIGNORI

BENINI Daniele, nato in Forlì il 12 marzo 1957, residente in
Roma, Via Casilina n. 1206/a,

Codice Fiscale BNN DNL 57C12 D704 X

VELLA Samuele, nato in Torino il 7 gennaio 1966, residente in
Guidonia Montecelio (RM), Via Floro n. 11/3,

Codice Fiscale VLL SML 66A07 L219 T

ZUCCA Franca, nata in Milano l'1 marzo 1949, residente in
Milano, Via F. Nava n. 18,

Codice Fiscale ZCC FNC 49C41 F205 D

CAU Giovanni, nato in Isili il 19 gennaio 1933, residente in
Roma, Via G. Fantoni n. 16,

Codice Fiscale CAU GNN 33A19 E336 S

REGISTRATO

FORA 3

8/5/2009

15830

1T

17

REGISTRATO

DESTI BRANCATELLI Davide, nato in Como l'11 ottobre 1981,
residente in Como, Via Pola n. 4/e,

Codice Fiscale DST DVD 81R11 C933 N

MORI Manuela, nata in Butera il 31 marzo 1966, residente in
Anguillara Sabazia (RM), Via E. Fermi n. 4/a,

Codice Fiscale MRO MNL 66C71 B302 F

BUONAUGURIO Rosa, nata in Formia il 24 novembre 1969, resi-
dente in Gaeta (LT), Via Ancona n. 3,

Codice Fiscale BNG RSO 69S64 D708 F

Detti componenti della cui identità personale io notaio sono
certa,

PREMETTONO

- che con l'atto ai rogiti del notaio Luigi Vaccaro già di
Roma rep. n.322582 in data 2 ottobre 1984, registrato a Roma
il 4.10.1984 n.40436, fu costituita l'associazione denominata
"Opera Sociale Avventista O.S.A." poi modificata in associa-
zione di volontariato denominata "ADRA Italia Adventist De-
velopment and Relief Agency - Agenzia Avventista di Sviluppo e
Soccorso" con sede in Roma al Lungotevere Michelangelo 7,
della quale attualmente i componenti sono gli associati;

- che essi componenti quali associati hanno deliberato di
modificare lo statuto dell'associazione relativamente a:

- 1) inserimento, subito dopo il nome della associazione, del-
l'acronimo "O.N.G. - O.N.L.U.S."
- 2) durata in carica dei membri del comitato direttivo, del

S T A T U T O

Articolo 1 - NOME E SEDE

1.1 E' costituita ai sensi degli artt. 14, 36 e segg. del cod. civ. una Associazione di volontariato denominata "ADRA Italia Adventist Development and Relief Agency - Agenzia Avventista di Sviluppo e Soccorso O.N.G. - O.N.L.U.S.", (già "O.S.A. Opera Sociale Avventista") che sarà individuata semplicemente con la sigla "ADRA Italia".

1.2 L'associazione è emanazione dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno.


1.3 La sede dell'associazione è Lungotevere Michelangelo 7, Roma, c.a.p. 00192.

1.4 L'Associazione può costituire sedi secondarie, sezioni regionali, provinciali e locali su tutto il territorio nazionale.

1.5 I contenuti e le strutture dell'associazione sono democratici.

Articolo 2 - SCOPO

2.1 L'associazione ADRA Italia è un'associazione senza scopo di lucro, "non profit". Ha fine solidaristico e intende svolgere, promuovere e favorire esclusivamente attività di utilità sociale rivolte alla collettività nei settori dell'assistenza e beneficenza, della cooperazione e sviluppo, della cultura e istruzione, della sanità e della tutela naturalistica e dell'ambiente. Essa si propone inoltre di pro-



muovere e favorire iniziative assistenziali nel campo dell'emarginazione sociale.

Fonda la sua attività sul volontariato ed opera in Italia e in tutti i paesi dove si richieda il suo intervento, specificatamente nei Paesi in corso di sviluppo, senza distinzione di fede politica o religiosa, di ceto o razza.

2.2 L'associazione ha i seguenti scopi:


A. Informazione e divulgazione, a mezzo edizioni proprie o di terzi, a mezzo emittenti proprie e di terzi, di programmi e materiale audiovisivo, radiotelevisivo attinenti i temi della cooperazione per lo sviluppo, temi sociali e umanitari in genere. In particolare intende favorire la più ampia conoscenza della realtà della cooperazione, dei suoi problemi e delle sue prospettive di sviluppo da parte delle istituzioni pubbliche e private, alle quali può altresì prestare ogni collaborazione richiesta nell'ambito del proprio scopo, e nel rispetto dei propri principi statutari;

B. organizzazione di conferenze, congressi e convegni nazionali e internazionali utili a favorire la nascita di nuove iniziative sociali ed umanitarie ed il rafforzamento di quelle esistenti;

C. formazione, selezione ed impegno i volontari, in servizio civile e cooperanti nelle proprie strutture e nei propri programmi;

D. interventi sociali e umanitari;

- E. creazione di programmi e strutture sociali, sanitarie, educative, agricole e di sviluppo in genere;
- F. organizzazione e gestione di ambulanze;
- G. elaborazione e realizzazione di programmi di sviluppo a breve, medio e lungo termine in tutti i Paesi, con particolare riguardo a quelli in via di sviluppo;
- H. progetti di educazione e istruzione professionale, progetti igienico-sanitari, progetti agricoli, progetti di sostegno alimentare, progetti di tutela, sostegno e recupero di disadattati, tossicodipendenti, malavitosi, detenuti e infanzia abbandonata, progetti di assistenza e sostegno a domicilio degli anziani e dei malati terminali, progetti di assistenza legale gratuita ai non abbienti, come qualificati dalla legge 217/90;
- I. creazione e gestione di ambulatori, poliambulatori, centri diagnostici, ospedali, cliniche, dispensari, case di riposo centri di accoglienza e di ristoro, case famiglia per minorenni, scuola e corsi di formazione per operatori socio-sanitari, dell'educazione sanitaria e dell'igiene mentale; conduzione di gruppi di supporto e di autoaiuto nei campi della terapia individuale e di gruppo; consultori familiari; scuole di scienza dell'alimentazione, dietetica e dietoterapia;
- L. organizzazione di programmi e corsi di riabilitazione fisica e psichica, programmi di igiene mentale e conselling;



progetti di tutela, sostegno e recupero di disabili, tossi-
codipendenti, malavitosi, detenuti e infanzia abbandonata;
progetti di assistenza e domicilio di anziani e disabili;

M. programmi di educazione e assistenza all'infanzia a mezzo
asili, baby parking, ludoteche, scuole materne e tutte le
attività ad esse complementari;

N. scuole e corsi di formazione per educatori nido, scuole
materne, ludoteche e baby parking;

O. assistenza in forme diverse agli stranieri comunitari ed
extracomunitari residenti nel territorio nazionale e all'e-
stero, assistenza agli italiani emigrati all'estero, programmi
di adozione a distanza e accoglienza di minori provenienti da
aree cosiddette a rischio, europee o extraeuropee, o da Paesi
colpiti da calamità naturali o catastrofi;

P. pronto intervento in caso di catastrofi e calamità natu-
rali.

L'associazione potrà svolgere, in via prettamente strutturale,
alcune attività sussidiarie, quali:

prestazioni alberghiere, organizzazione di viaggi e soggiorni
in Italia e all'estero per congressi, meeting, corsi di per-
fezionamento, ecc. per gli associati o aderenti, simpatizzanti
e occasionalmente, anche per terzi.

L'associazione si propone inoltre di attuare tutte quelle i-
niziativa che riterrà opportuno per la realizzazione dei
propri scopi statutari.

L'associazione ha come scopo ultimo in tutte le sue iniziative, lo sviluppo integrato dell'essere umano e l'autosufficienza dell'individuo nella comunità.


L'associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, collabora con altre organizzazioni simili che operano nel campo nazionale e internazionale; con enti nazionali e internazionali, pubblici e privati. Collabora altresì con le organizzazioni consorelle che operano nel campo internazionale, in particolare con Adra Europa, con sede a Berna e le sue consociate e con Adra International, con sede a Washington D.C. e le sue consociate presenti in tutti i continenti; con l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, con gli organismi deputati alla gestione dell'otto per mille del gettito Irpef.

Articolo 3 - SOCI

3.1 Si aderisce all'associazione inoltrando una domanda scritta al comitato direttivo che si pronuncia in via insindacabile. I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori, soci simpatizzanti e soci onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno predisposto e firmato l'atto di nascita dell'associazione al momento della sua costituzione davanti al notaio rogante.

I soci ordinari sono coloro che condividendo le finalità dell'associazione, prestano gratuitamente, con carattere di periodicità e continuità, attività personale in favore del-



l'associazione per il perseguimento degli scopi sociali e versano la quota annuale stabilita dal comitato direttivo.

I soci sostenitori sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, versano annualmente una quota superiore a quella stabilita dal comitato direttivo. I soci simpatizzanti sono coloro i quali partecipano allo sviluppo e al conseguimento degli scopi sociali con un libero contributo. I soci onorari sono coloro i quali acquisiscono particolari meriti nei confronti dell'associazione.

3.2 La qualità di socio si perde per i seguenti motivi: decesso, dimissioni, morosità e indegnità. La morosità e l'indegnità devono essere dichiarate dal comitato direttivo.

3.3 Ogni socio partecipa all'assemblea con diritto di voto da esercitarsi personalmente o per delega ad altro. Nessun socio può avere più di tre deleghe. I soci simpatizzanti partecipano all'assemblea solo con diritto di voce.

3.4 I soci usufruiscono gratuitamente dei servizi che l'associazione metterà a loro disposizione.

Articolo 4 - ORGANI

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il consiglio direttivo
- il collegio dei revisori dei conti
- il collegio dei probiviri

Articolo 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI


5.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate dal presidente a mezzo raccomandata o a mezzo inserzione sul periodico: "Il Messaggero Avventivo" o sulla rivista "Vita e Salute", almeno trenta giorni prima della data fissata. L'assemblea è presieduta dal presidente o da altra persona designata dal comitato direttivo. Ogni assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere devono essere conformi agli scopi dell'associazione ed impegnano tutti i soci, anche se assenti. L'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti con diritto di voto.

5.2 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno. Il luogo e la data sono fissati dal comitato direttivo.

5.3 L'assemblea straordinaria è anche convocata su parere del comitato direttivo o su domanda scritta inoltrata da almeno un terzo dei soci.

5.4 Sono competenze dell'assemblea:

- deliberare su qualunque punto all'ordine del giorno
- approvare le relazioni
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo
- eleggere i membri del comitato direttivo
- eleggere il collegio dei revisori dei conti



- eleggere il collegio dei probiviri
- deliberare sulle altre gestioni attinenti all'associazione
- provvedere alle modifiche dello Statuto.

5.5 I componenti degli organi dell'associazione sono nominati tra i soci in regola con le norme statutarie.

Articolo 6 - COMITATO DIRETTIVO

6.1 Il comitato direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea. I membri restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. La prima scadenza viene fissata al 31 dicembre 2010. Tutte le cariche sono esercitate gratuitamente, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute. Il comitato direttivo può deliberare qualora vi sia la presenza di almeno tre membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di decadenza, tra un'assemblea e l'altra di una carica di un membro del comitato direttivo o dei revisori dei conti o del collegio dei probiviri, sarà compito del rispettivo organo nominare il nuovo membro, salvo ratifica da parte dell'assemblea.

6.2 Sono compiti del comitato direttivo:

- nominare, tra i suoi componenti, il presidente, il segretario nazionale e il tesoriere
- emanare i regolamenti interni
- fissare annualmente l'ammontare della quota associativa
- deliberare sulle domande di apertura di sedi secondarie, di sezioni regionali, provinciali e locali e sullo scioglimento

delle stesse

- fissare le linee programmatiche dell'associazione conformemente agli scopi statutari
- decidere sulle domande di ammissione di nuovi soci
- deliberare sulla cancellazione dei soci di cui all'art. 3.2
- predisporre il bilancio consuntivo con allegata la relazione dei revisori dei conti e il bilancio preventivo per l'approvazione dell'assemblea.

Articolo 7 - PRESIDENTE

7.1 Il presidente del comitato direttivo è il presidente dell'associazione.

7.2 Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione. In caso di urgenza prende le decisioni necessarie e riferisce, per la ratifica, alla prima riunione del comitato direttivo. Convoca il comitato direttivo e l'assemblea. Può delegare, su delibera del comitato direttivo, parte dei suoi poteri al segretario nazionale o al tesoriere. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni vengono esercitate dal segretario e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal tesoriere.

La carica di presidente dell'associazione è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, con approvazione del comitato direttivo.

Articolo 8 - SEGRETARIO NAZIONALE

Il segretario nazionale dirige le attività dell'associazione

nel rispetto degli scopi statutari e delle delibere del comitato direttivo. Redige rapporti delle assemblee, i verbali del comitato direttivo e compie ogni altro dovere pertinente alla sua carica.

Articolo 9 - TESORIERE

Il tesoriere riceve le quote associative, le offerte, i contributi ed ogni altra entrata ed amministra il patrimonio conformemente alle istruzioni del comitato direttivo. Il tesoriere presenta al comitato direttivo il bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi ed uno supplente, di cui uno degli effettivi esperto in tenuta contabile regolarmente iscritto ad un albo professionale. Essi restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. La prima scadenza viene fissata al 31 dicembre 2010.

Articolo 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi ed uno supplente. Essi durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. La prima scadenza viene fissata al 31 dicembre 2010.

Articolo 12 - RISORSE ECONOMICHE

12.1 Il patrimonio dell'associazione, necessario per raggiungere gli scopi statutari, è costituito da:

- quote associative
- offerte e contributi dei privati e delle varie sezioni
- offerte e contributi dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, dagli organismi deputati alla gestione dell'otto per mille del gettito Irpef, di altri enti o associazioni;
- sovvenzioni provenienti da organismi governativi, da enti pubblici o privati
- depositi bancari o postali
- beni mobili
- beni immobili, donazioni, eredità, legati
- rimborsi derivanti da sovvenzioni, proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali e sussidiarie.

12.2 Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività statutarie; è vietata la distribuzione di fondi, riserve a capitale durante la vita dell'associazione.

12.3 Non potranno essere distribuiti utili, ovvero ceduti beni o prestati servizi diversi da quelli propri dell'associazione a condizioni più favorevoli ai soci, associati, partecipanti e a coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'associazione o ne fanno parte.

12.4 L'associazione non potrà tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali, o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualsiasi titolo dell'associazione stessa o che sono

legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito, nonché soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. Il divieto si estende anche ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado, ad eccezione delle professioni intellettuali di cui all'art. 2229 c.c..

L'associazione non potrà corrispondere compensi per collaborazione di terzi, non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali.

12.5 L'associazione predispone la sua amministrazione con scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere per ogni periodo di gestione. Il bilancio, corredato da una relazione del presidente sulla gestione unitamente alla relazione del collegio dei revisori, rappresenterà adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione.

12.6 Il patrimonio dell'associazione deve essere utilizzato unicamente per gli scopi statutari. L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per nessuna ragione i soci possono rivendicare la comproprietà del patrimonio dell'associazione.

Articolo 13 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'associazione ed i suoi organi saranno poste alla competenza

del collegio dei probiviri. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 14 - DURATA E DISSOLUZIONE

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento il comitato direttivo compirà tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio residuo, dopo la completa soddisfazione degli obblighi e degli oneri assunti, all'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno per la realizzazione delle opere di cui all'art.2.

collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri, prevedendo altresì che la scadenza delle suddette cariche conferite per la prima volta venga fissata alla data del 31 dicembre 2010,

3) esclusione del divieto di svolgimento delle attività sociali nei confronti di chi svolge le professioni intellettuali di cui all'art. 2229 c.c.;

- che pertanto intendono depositare lo statuto definitivo contenente le variazioni sopra accennate riguardanti gli articoli 6.1, 10, 11 e 12.4.

Tutto ciò premesso perchè formi parte integrante del presente atto i comparenti all'unanimità approvano e

DEPOSITANO

il nuovo statuto dell'Associazione di volontariato "ADRA Italia Adventist Development and Relief Agency - Agenzia Adventista di Sviluppo e Soccorso O.N.G. - O.N.L.U.S.", composto di n.14 articoli, che firmato dai comparenti e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera A.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto del quale, unitamente all'allegato statuto, ho dato lettura ai comparenti che a mia richiesta l'approvano e con me notaio lo sottoscrivono in calce ed a margine dell'allegato statuto alle ore dieci

Costa di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e in piccola parte scritto personalmente da me notaio su tre

facciate e fin qui della quarta

Firmato ZUCCA Franca

firmato CAU Giovanni

firmato VELLA Samuele

firmato BUONAUGURIO Rosa

firmato DESTI BRANCATELLI Davide

firmato BENINI Daniele

firmato MORI Manuela

firmato Caterina Orefice notaio (sigillo)

Copia conforme all'originale firmato a norma
di legge, composta di N. cinque fogli, che
si rilascia per us. fiscali
l'ore 28 settembre 2019

